Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma

Direttiva n. 23/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari) - **SEDE**
Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (*Misure urgenti in materia di giustizia*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024, in vigore dal 30.11.2024 in tema di *"braccialetto elettronico"*. **Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO 1
1) *Premessa – Il c.d. braccialetto elettronico: fattibilità tecnica e fattibilità operativa* 2
2) *Le modifiche all'art. 275-bis c.p.p.* 2
3) *Le modifiche all'art. 276 c.p.p.* 2
4) *Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p.* 3
5) *Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p.* 3
6) *Il nuovo articolo 97-ter disp. att. c.p.p.* 3
7) *Linee guida operative* 3
NOTE 5

1) Premessa – Il c.d. braccialetto elettronico: fattibilità tecnica e fattibilità operativa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 è stato pubblicato il decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178, recante *Misure urgenti in materia di giustizia*, in vigore dal 30.11.2024, che ha ad oggetto diversi settori della giustizia.

Per quanto riguarda specificatamente i profili di interesse processuale, l'articolo 7 di tale decreto interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. *braccialetto elettronico*) finalizzate all'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, precisando che l'accertamento della *fattibilità tecnica* da parte della Polizia Giudiziaria deve includere anche la verifica della **fattibilità operativa** degli stessi, per poi disciplinare analiticamente tempi e modi delle attività che la suddetta Polizia Giudiziaria deve porre in essere ai fini dell'operatività del *braccialetto elettronico*.

Come evidenziato nella ***relazione*** che accompagna il testo del decreto-legge, la *fattibilità tecnica* venne introdotta dalla legge 24 novembre 2024, n. 168 (recante disposizioni per il contrasto della violenza domestica e di genere), in sostituzione della mera *"disponibilità materiale"* prevista sino a quel momento.

Con il termine *"fattibilità tecnica"* si volle intendere sia la concreta disponibilità materiale sia l'effettiva attivabilità e funzionalità degli strumenti elettronici in questione.

A distanza di poco più di un anno dal varo dalla citata legge 168/2024, sulla base del monitoraggio e dell'analisi delle numerose applicazioni giudiziarie e operative dei dispositivi elettronici in parola (da cui sono emerse anche criticità tecniche in corso di approfondimento), il legislatore -nella prospettiva di affinare e rafforzare ulteriormente il complesso sistema di tutela delle persone offese dei reati di violenza domestica o di genere- ha ritenuto necessario intervenire per affiancare alla ***fattibilità tecnica*** la ***fattibilità operativa***, quest'ultima intesa come analisi di specifici aspetti, quali la copertura di rete, la qualità della connessione, le caratteristiche dei luoghi e le distanze.

A tal fine, l'art. 7 del decreto-legge 178/2024 è intervenuto a modificare gli artt.:

- 275-bis, comma 1, c.p.p.;
- 276, comma 1-ter, c.p.p.;
- 282-bis, comma 6, quarto periodo, c.p.p.;
- 282-ter c.p.p.;

ed ha altresì introdotto l'art. 97-ter nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p..

2) Le modifiche all'art. 275-bis c.p.p. [1]

L'articolo 275-*bis* c.p.p., come è noto, prevede la possibilità per il Giudice, che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di prescrivere procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» nella disponibilità della Polizia Giudiziaria, ovvero il c.d. *braccialetto elettronico*.

Il comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge, impone alla Polizia Giudiziaria il previo accertamento, oltre che della *fattibilità tecnica*, anche della ***fattibilità operativa*** dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il Giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari.

3) Le modifiche all'art. 276 c.p.p. [2]

Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p., come modificato dal decreto-legge, prevede che l'applicazione della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura degli arresti domiciliari

ovvero delle misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* c.p.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) -già prevista in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo- sia disposta anche in caso di adozione **di una o più condotte gravi o reiterate che impediscano o ostacolino il regolare funzionamento** dei suddetti mezzi e strumenti di controllo su indicati
Con questa modifica (come si spiega nella *relazione* di accompagnamento al decreto-legge) si amplia notevolmente la tipologia delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della più grave tra le misure coercitive, ovvero la custodia in carcere.

4) *Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p.* [3]

L'articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p., come modificato dal decreto-legge (in tema di applicazione, da parte del Giudice -con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento dalla casa familiare- anche congiuntamente, di una misura più grave, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso al c.d. *braccialetto elettronico*) estende l'applicabilità di ulteriori misure cautelari più gravi (già prevista per il caso in cui l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non *fattibilità tecnica*) anche alla non ***fattibilità operativa***.

5) *Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p.* [4]

Con una formulazione analoga a quella appena commentata, l'articolo 282-*ter*, comma 1, c.p.p. (in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa), come modificato dal decreto-legge, estende l'applicabilità, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari più gravi (già prevista per il caso in cui l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica) anche alla non ***fattibilità operativa***.

6) *Il nuovo articolo 97-ter disp. att. c.p.p.* [5]

L'art. 97-*ter* disp. att. c.p.p., introdotto dal decreto-legge, disciplina i tempi e le modalità dell'accertamento preliminare, da parte della Polizia Giudiziaria, della fattibilità tecnica e della fattibilità operativa del braccialetto elettronico, prevedendo che la Polizia Giudiziaria:

- anche con l'ausilio degli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, debba verificare senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dalla delega, l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici con riferimento allo specifico caso e contesto applicativo, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto, ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;
- deve trasmettere senza ritardo, e comunque nelle successive quarantotto ore, all'Autorità Giudiziaria che procede, il rapporto che accerta la fattibilità tecnica e operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

7) *Linee guida operative*

Per la Polizia Giudiziaria si richiama soprattutto il contenuto dell'art. 97-ter disp. att. c.p.p.

Come emerge dalla *relazione* di accompagnamento al testo del decreto-legge, queste disposizioni mirano ad assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile i tempi per dare concreta attuazione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Quanto, in particolare, all'**intervento del personale** della società incaricata di fornire i servizi relativi ai "braccialetti elettronici", si evidenzia che il supporto tecnico, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, per cui, al fine di rendere immediatamente operativo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'intervento di detto personale specializzato deve considerarsi necessario.
Eventuali inadempienze da parte dell'organo tecnico potranno, e dovranno, essere segnalate.
Quanto all'**esito di tale verifica preliminare** -sempre prendendo spunto dalla citata *relazione*- la Polizia Giudiziaria si adopererà affinchè le risultanze sulla fattibilità tecnica e sulla fattibilità operativa siano trasmesse con la massima tempestività alla Autorità Giudiziaria, il tutto in linea con la logica "acceleratoria" e "anticipatoria" che caratterizza sia la legge n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") sia la più recente legge n. 168/2023.

oooooo

La presente direttiva diventa operativa con effetto immediato

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 6.12.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06.12.2024
12:04:09
GMT+02:00

NOTE

[1] **Il nuovo testo dell'art. 275-bis c.p.p. come modificato dal decreto-legge 178/2024 è il seguente (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

Art. 275-*bis* c.p.p. (*Particolari modalità di controllo*)

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, **ivi inclusa quella operativa,** da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

[2] **Il nuovo testo dell'art. 276 c.p.p. come modificato dal decreto-legge 178/2024 è il seguente (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

Art. 276 c.p.p. (*Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte*)

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-*bis*. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione **ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento** dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

[3] **Il nuovo testo dell'art. 282-*bis* c.p.p. come modificato dal decreto-legge 178/2024 è il seguente (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**

Art. 282-*bis c.p.p.* (*Allontanamento dalla casa familiare*)

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, **ivi inclusa quella operativa**, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

[4] **Il nuovo testo dell'art. 282-*ter* c.p.p. come modificato dal decreto-legge 178/2024 è il seguente (in neretto sottolineato le modifiche apportate):**
Art. 282-*ter* c.p.p. (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*)
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, **ivi inclusa quella operativa**, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

[5] **L'art. 97-ter disp. att. c.p.p. -introdotto dal decreto-legge 178/2024- recita testualmente:**
Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). –
1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.